

	ALLEGATO C) al N. 245.145 di Rep. N. 101.348 di Racc.	
	ASSOCIAZIONE MARIA BAMBINA SCUOLA DELL'INFANZIA	
	STATUTO	
	TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - È costituita, ai sensi degli articoli 14 e	
	seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata	
	"ASSOCIAZIONE MARIA BAMBINA SCUOLA DELL'INFANZIA".	
	Una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS la denomina-	
	zione dell'Associazione, da utilizzare in atto, corri-	
	spondenza e comunicazione al pubblico, sarà	
	"ASSOCIAZIONE MARIA BAMBINA SCUOLA DELL'INFANZIA -	
	ETS".	
	L'Associazione aderisce alla FISM (Federazione Italia-	
	na Scuole Materne Autonome Roma).	
	Art. 2 - La sede sociale dell'Associazione è in Romano	
	d'Ezzelino (VI).	
	L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambi-	
	to del medesimo comune non comporta variazione dello	
	Statuto.	
	Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata e può es-	
	sere sciolta anticipatamente a norma del presente Sta-	
	tuto.	
	TITOLO SECONDO: FINALITA' E ATTIVITA'	
	Art. 4 - L' Associazione non ha scopo di lucro, né di-	
	retto né indiretto, e persegue esclusivamente finalità	

	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante	
	lo svolgimento di attività di interesse generale in	
	ambito culturale, educativo e di istruzione.	
	L' Associazione, trae la propria origine e trova il	
	proprio riferimento ideale, nei principi della dottri-	
	na sociale della Chiesa cattolica, negli insegnamenti	
	del Magistero e nell'esperienza della comunità cri-	
	stiana, con particolare riferimento a quella della co-	
	munità della Parrocchia Sacro Cuore di Romano d'Ezze-	
	lino (VI).	
	L'Associazione persegue i propri scopi e le proprie	
	finalità mediante lo svolgimento delle seguenti atti-	
	vità di interesse generale:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successi-	
	ve modificazioni, nonché le attività culturali di in-	
	teresse sociale con finalità educativa, anche attra-	
	verso attività di:	
	- gestione diretta, o in collaborazione con altri	
	soggetti, di scuole dell'infanzia;	
	- gestione di asili nido e servizi educativi per la	
	prima infanzia;	
	- organizzazione e gestione di servizi so-	
	cio-educativi;	
	- organizzazione e gestione di servizi e attività	

	formative;	
	- attività con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti ai minori, agli adolescenti e ai giovani;	
	- iniziative educative finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e del dono;	
	b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, anche attraverso attività di:	
	- attività culturali per promuovere l'educazione, il pluralismo scolastico e sociale e l'attenzione ai più deboli;	
	- iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione e dell'integrazione;	
	- attività di sensibilizzazione e di comunicazione sociale rispetto ai temi socio educativi, rivolti alla società civile e all'opinione pubblica in genere;	
	- promozione della cultura della solidarietà e della condivisione.	
	c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	

	e al contrasto della povertà educativa, anche attra-	
	verso attività di:	
	- gestione di servizi educativi extrascolastici;	
	- iniziative di sostegno per il compimento di per-	
	corsi educativi, scolastici e formativi;	
	- gestione di servizi e iniziative di aiuto allo	
	studio;	
	- iniziative solidaristiche, anche in ambito scola-	
	stico, a favore di minori e nuclei familiari in dif-	
	ficoltà.	
	L'Associazione può svolgere anche attività diverse ri-	
	spetto a quelle di interesse generale, che siano se-	
	condarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti	
	fissati dalle norme in vigore, sulla base delle deci-	
	sioni assunte dal Consiglio direttivo.	
	L'Associazione per il perseguimento delle proprie fi-	
	nalità può collaborare con soggetti pubblici e priva-	
	ti, anche in regime convenzionale, con particolare ri-	
	ferimento alle realtà sociale operanti nella Parroc-	
	chia Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino (VI) e, oltre	
	che alla FISM, può aderire ad organismi locali e na-	
	zionali che perseguono finalità analoghe.	
	TITOLO TERZO: PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 5 - Il patrimonio dell'Associazione si compone	
	del fondo di dotazione e delle riserve.	

	Il fondo di dotazione è incrementato da ogni somma e-	
	spressamente destinata a tale scopo.	
	Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo	
	svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'e-	
	sclusivo perseguimento di finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale.	
	È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed	
	anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,	
	nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'Associazione, a fondatori, lavoratori e collabo-	
	ratori, amministratori e altri componenti degli organi	
	sociali.	
	Gli eventuali utili o avanzi di gestione incrementano	
	il patrimonio dell'Associazione e sono destinati allo	
	svolgimento delle attività statutarie di interesse ge-	
	nerale nell'ambito dell'istruzione.	
	ART. 6 - Per l'adempimento dei propri compiti l'Asso-	
	ciazione dispone delle seguenti risorse:	
	- entrate derivanti da rendite sia patrimoniali che	
	finanziarie;	
	- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività	
	di interesse generale;	
	- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività	
	secondarie e strumentali;	
	- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;	

	- contributi dello Stato, delle regioni, degli enti	
	locali, di enti o istituzioni pubbliche o privati fi-	
	nalizzati al sostegno di specifici e documentati pro-	
	grammi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di	
	soggetti pubblici e privati, non espressamente desti-	
	nati all'incremento del patrimonio;	
	- altre entrate compatibili con le norme sugli enti	
	del terzo settore.	
	ART. 7 - L'esercizio sociale dell'Associazione ha ini-	
	zio e termine rispettivamente il 1° settembre ed il 31	
	agosto di ogni anno.	
	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termi-	
	ne prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche e-	
	sigenze lo rendano necessario, l'Assemblea approva il	
	bilancio di esercizio composto da tutti i documenti	
	previsti dalla normativa in vigore e predisposti se-	
	condo la stessa.	
	Il bilancio è redatto dal Consiglio direttivo in con-	
	formità alle norme del Codice del terzo settore. Nella	
	relazione di illustrazione delle poste di bilancio,	
	dell'andamento economico e finanziario e delle moda-	
	lità di perseguimento delle finalità statutarie, il	
	Consiglio direttivo attesta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse eventualmente svol-	

	te.	
	TITOLO QUARTO: ASSOCIATI E VOLONTARI	
	ART. 8 - Possono diventare associati dell'Associazione	
	tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche,	
	che condividendo gli scopi, lo spirito e gli ideali,	
	intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il nu-	
	mero dei soci è illimitato. Tra gli associati vige una	
	disciplina uniforme del rapporto associativo e delle	
	modalità associative.	
	La domanda di ammissione come associato deve essere	
	presentata in forma scritta al Consiglio direttivo. Il	
	Consiglio decide per l'accoglimento o il rigetto	
	dell'ammissione dell'aspirante associato entro 30	
	giorni. L'accoglimento è ritenuto valido per silenzio	
	assenso e annotato sul libro degli associati, mentre	
	il rigetto della domanda di iscrizione deve essere co-	
	municato per iscritto all'interessato specificandone i	
	motivi. Contro il diniego di ammissione può essere	
	presentato ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal	
	ricevimento della relativa comunicazione; l'Assemblea	
	decide sul ricorso nella prima riunione utile.	
	Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- essere informati su tutte le attività ed iniziati-	
	ve dell'Associazione e di conoscere i programmi con i	

	quali l'Associazione intende attuare i propri scopi;	
	- partecipare alle attività e ai servizi promossi	
	dall'Associazione;	
	- voto in tutte le decisioni dell'Assemblea e di es-	
	sere eletti negli organi sociali;	
	- esaminare e prendere copia dei libri sociali.	
	Gli associati hanno il dovere di:	
	- rispettare il presente statuto, gli eventuali re-	
	golamenti interni e quanto deliberato dagli organi so-	
	ciali;	
	- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponi-	
	bilità personali per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale;	
	- tenere un comportamento consono con le finalità e	
	i valori della associazione e rispettoso della dignità	
	e dei diritti delle persone;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo e	
	le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.	
	La qualità di socio viene meno:	
	• per dimissioni, che devono essere presentate per	
	iscritto al Consiglio direttivo e che diventano effet-	
	tive nel momento in cui la comunicazione perviene al	
	Consiglio direttivo;	
	• per decadenza, dichiarata dal Consiglio direttivo	
	in caso di inadempienza agli obblighi di versamento	

	della quota associativa entro i termini stabiliti dal	
	Consiglio direttivo;	
	• per esclusione dichiarata dal Consiglio, per com-	
	portamenti ritenuti incongrui con valori, scopi e in-	
	tenti dell'Associazione, previa contestazione degli	
	addebiti e acquisizione delle eventuali giustificazio-	
	ni dell'interessato;	
	• per decesso della persona fisica ed estinzione	
	della persona giuridica.	
	Avverso i provvedimenti di decadenza e esclusione	
	l'interessato può presentare ricorso alla Assemblea	
	entro 30 gg dal ricevimento della relativa comunica-	
	zione.	
	La perdita della qualifica di associato, per qualunque	
	causa, non dà alcun diritto al rimborso per le quote	
	versate né sul patrimonio dell'associazione.	
	ART. 9 - La Associazione per lo svolgimento delle pro-	
	prie attività può avvalersi di volontari nei limiti e	
	alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del	
	d.lgs. n. 117/2017.	
	L' Associazione cura la tenuta di un apposito registro	
	nel quale sono iscritti i volontari che prestano la	
	propria opera gratuita, spontanea e personale, a favo-	
	re della comunità e del bene comune per il tramite	
	della Associazione.	

	L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario	
	l'Associazione può rimborsare le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla	
	base di quanto preventivamente stabilito e disciplina-	
	to dal Consiglio direttivo.	
	La qualità di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' Associazione.	
	L' Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.	
	TITOLO QUINTO: ORGANI	
	ART.10 - Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- il Consiglio direttivo;	
	- il Presidente e il Vice Presidente;	
	- l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Le cariche dell'Associazione, con esclusione di quella dell'Organo di Controllo, sono gratuite. Ai componenti degli organi della Associazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.	
	Le riunioni degli organi collegiali della Associazione	

	possono svolgersi anche con interventi dislocati in	
	più luoghi audio/video collegati a condizione che sia	
	consentito:	
	a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;	
	b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;	
	c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	ART. 11 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composto da tutti gli associati e viene convocata almeno una volta all'anno.	
	Le riunioni dell'Assemblea sono convocate mediante invio a tutti gli associati di lettera, pec o e-mail, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione. La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno anche affissi presso la sede sociale.	
	L'Assemblea è convocata per iniziativa del Consiglio direttivo; gli associati, in un numero non inferiore	

	ad un decimo di tutti gli associati, hanno diritto di	
	convocare la Assemblea fissandone il relativo ordine	
	del giorno.	
	Ogni associato ha diritto ad un voto. L'associato può	
	farsi rappresentare da altro associato mediante delega	
	scritta. Ogni associato non può essere portatore di	
	più di una delega.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua as-	
	senza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, da un	
	altro membro del Consiglio direttivo.	
	ART. 12 - L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:	
	- nomina e revoca dei membri del Consiglio direttivo;	
	- eventuale nomina e revoca dell'Organo di Controllo	
	e determinazione del relativo compenso;	
	- approvazione del bilancio consuntivo;	
	- approvazione del bilancio sociale, nel caso in cui	
	la Associazione sia tenuta a redigerlo o decida di ap-	
	provarlo per autonoma determinazione;	
	- indirizzi e direttive generali dell'Associazione;	
	- eventuale regolamento lavori assembleari;	
	- responsabilità dei componenti degli organi sociali	
	e azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- ricorsi presentati dagli associati non ammessi;	
	- ricorsi presentati dagli associati contro i quali	
	è stata pronunciata delibera di esclusione o decadenza;	

	- eventuale modifica della sede sociale nell'ambito comunale.	
	L'Assemblea straordinaria delibera in ordine a:	
	- modifiche statutarie;	
	- trasformazione, scissione e fusione della Associazione;	
	- scioglimento della Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio residuo.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Le delibere della Assemblea ordinaria sono approvate con il voto favorevole di un numero degli associati che rappresenti la maggioranza dei votanti.	
	L'Assemblea straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto, la trasformazione, la scissione e la fusione dell'Associazione deve essere costituita con l'intervento, in presenza o per delega, in prima convocazione di almeno 2/3 degli associati e, in seconda convocazione, di almeno 1/3 degli associati; le relative delibere, sia in prima che in seconda convocazione, risultano approvate se conseguono il voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti.	

	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è ne-	
	cessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli as-	
	sociati.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devo-	
	no risultare da apposito verbale sottoscritto dal Pre-	
	sidente e dal segretario dell'Assemblea.	
	ART. 13 - Il Consiglio direttivo è l'organo di ammini-	
	strazione dell'Associazione; ad esso competono tutti i	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che non siano attribuiti dalla legge o dal presente	
	statuto ad altro organo.	
	Il Consiglio direttivo è composto da cinque (5) membri	
	eletti dall'Assemblea.	
	Al Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di	
	voto, il Parroco della Parrocchia Sacro Cuore di Roma-	
	no d'Ezzelino e la Coordinatrice della scuola dell'in-	
	fanzia "Maria Bambina".	
	Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni,	
	con scadenza alla data di approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica, e i membri	
	nominati o eletti possono essere riconfermati.	
	Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non	
	partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di-	
	rettivo, decade dalla carica.	
	In caso di morte, revoca, decadenza, dimissioni di uno	

	o più Consiglieri, il Consiglio convoca l'Assemblea	
	per l'elezione del sostituto o dei sostituti. I sostituti restano in carica sino alla originaria scadenza dell'Organo.	
	Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, il Consiglio decade e si deve procedere alla elezione/nomina di un nuovo Consiglio direttivo, ai sensi del presente Statuto.	
	Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione.	
	Il Consiglio si riunisce presso la sede della Associazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.	
	L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno otto (8) giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due (2) giorni.	

	L'andamento della riunione e le delibere assunte do-	
	vranno risultare da apposito verbale redatto a cura	
	del segretario, nominato dal Presidente tra i consi-	
	glieri, firmato dal Presidente e dal segretario e ri-	
	portato nell'apposito Libro.	
	Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei pre-	
	senti, salve le diverse maggioranze previste dal pre-	
	sente Statuto. Le delibere sono assunte con voto pale-	
	se. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione	
	non è ammessa la facoltà di conferire la delega del	
	proprio voto.	
	Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri	
	poteri al Presidente, al Vice Presidente o ad uno o	
	più dei consiglieri, fissandone i limiti e le modalità	
	di esercizio nell'atto di delega.	
	ART. 14 - Il Presidente ed il Vice Presidente della	
	Associazione sono eletti dal Consiglio direttivo nel	
	proprio seno.	
	Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica	
	quanto il Consiglio direttivo, salvo revoca, morte o	
	dimissioni, e possono essere rieletti.	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Asso-	
	ciatione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà e-	
	secuzione alle delibere del Consiglio direttivo.	
	Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di-	

	rettivo e dell'Assemblea.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso	
	di assenza o impedimento.	
	ART. 15 - Ove previsto come obbligatorio dalla legge,	
	o per autonoma determinazione, l'Assemblea elegge un	
	Organo di controllo monocratico cui è affidata la vi-	
	gilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione.	
	L'Organo di Controllo monocratico è scelto tra persone	
	iscritte nell'elenco dei revisori legali tenuto dal	
	Ministero dell'Economia.	
	Si applica l'articolo 2399 del Codice civile sulle	
	cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organo di	
	Controllo.	
	L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di mo-	
	nitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, so-	
	lidaristiche e di utilità sociale avendo particolare	
	riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti rela-	
	tive alle attività di interesse generale, e a quelle	
	secondarie e strumentali, e di raccolta fondi, svolte	
	dall' Associazione.	

	L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni	
	del Consiglio direttivo.	
	L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, con	
	scadenza alla data di approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggi-	
	bile.	
	All'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso,	
	nella misura stabilita dalla Assemblea in sede di no-	
	mina.	
	All'Organo di Controllo può essere affidata anche la	
	revisione legale dei conti.	
	ART. 16 - La Associazione deve obbligatoriamente tene-	
	re:	
	- il libro degli Associati;	
	- il libro delle riunioni e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del	
	Consiglio direttivo e, se istituito, dell'Organo di	
	Controllo, quest'ultimo tenuto a cura dell'organo me-	
	desimo;	
	- il registro dei volontari, se presenti.	
	Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri so-	
	ciali previa istanza da presentare in forma scritta al	
	Presidente della Associazione.	
	L'istanza deve contenere l'indicazione del libro so-	

	ziale per il quale si richiede l'accesso e, laddove	
	possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono	
	visionare.	
	Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza,	
	il Presidente comunica al soggetto interessato la data	
	e le modalità dell'accesso.	
	L'Associato interessato può anche richiedere copia dei	
	documenti richiesti.	
	TITOLO SESTO: SCIoglimento E NORMA DI RINVIO	
	ART. 17 - In caso di scioglimento della Associazione,	
	deliberato dalla Assemblea straordinaria a norma del	
	presente Statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territo-	
	rialmente competente, secondo le norme in vigore, ad	
	un ente del terzo settore che svolga un'attività isti-	
	tuzionale analoga, indicato dalla Assemblea.	
	ART.18 - Per tutto quanto non disciplinato dal presen-	
	te Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Co-	
	dice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore	
	relative agli enti del terzo settore.	
	F.to: Antonio Varetto	
	F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)	